

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 DIC. 2000

=====

ADDI' **12 DIC. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI

DELIBERAZIONE N° 2542

OGGETTO: deliberazione concernente: Atto di controllo - Deliberazione ARSIAL
28 settembre 2000, n. 447/CD concernente: "Indizione di una licitazione privata per l'appalto del
servizio di pulizia dei locali adibiti a sedi degli uffici di ARSIAL in ...Frosinone, I.P.S.A.A. di
Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo." SCADENZA ATTO DI CONTROLLO: 14 DICEMBRE 2000-
ANNULLAMENTO



OGGETTO: Atto di controllo - Deliberazione ARSIAL 28 settembre 2000 n.447/CD concernente: "Indizione di una licitazione privata per l'appalto del servizio di pulizia dei locali adibiti a sedi degli uffici di ARSIAL inFrosinone, I.P.S.A.A. di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo".

SCADENZA ATTO DI CONTROLLO: 14 dicembre 2000.

ANNULLAMENTO.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore per le Politiche dell'Agricoltura;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 concernente: " Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL);

VISTA la deliberazione ARSIAL n.447/CD/2000 di cui all'oggetto, con la quale l'Agenzia intende autorizzare l'indizione di "un'unica licitazione privata, modulata per singola Struttura, per l'appalto del servizio di pulizia dei locali, detenuti da ARSIAL adibiti a sedi degli uffici, per la durata di anni tre";

CONSIDERATO che con la medesima deliberazione l'Agenzia indica "l'ammontare dell'importo a base d'asta annuo relativo a tale appalto", con esclusione dell'IVA, in £. 155.600.000;

ATTESO che ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 17 marzo 1995. N. 157, concernente l'"attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi" il calcolo dell'importo stimato dell'appalto di durata "determinata pari o inferiore a quarantotto mesi", deriva dal "valore complessivo dell'appalto per l'intera durata";

RITENUTO che, l'importo stimato complessivo dell'appalto relativo alla deliberazione ARSIAL n. 447/CD/2000, per la durata di tre anni, risulta pari a £. 466.800.000, quindi, superiore alla soglia di "200.000 ECU (ora EURO), IVA esclusa", prevista dall'art. 1 del citato D.Lgs n. 157/95;

CONSIDERATO pertanto che, l'ambito di applicazione della deliberazione di cui all'oggetto è il D.Lgs n. 157/95, in particolare, il servizio di cui all'oggetto, rientra nell'allegato 1 del predetto Decreto legislativo nella categoria n. 14 con numero di riferimento della CPC n. 874;

CONSIDERATO altresì, pur condividendo l'intenzione espressa dall'Agenzia con il provvedimento n. 447/CD/2000, si ravvisano nell'atto in esame, dei vizi di legittimità che pregiudicano l'approvazione della predetta deliberazione da parte della Giunta regionale;

ATTESO che risultano allegati alla deliberazione n. 447/CD/2000, e parte integrante della medesima, il capitolato speciale di appalto (Allegato n. 1) e il bando di licitazione privata (Allegato n. 2) per l'affidamento del servizio in argomento;

CONSIDERATO che l'Agenzia, ai sensi del più volte menzionato D.Lgs n. 157/95, in particolare art. 8, punto 1, tramite provvedimento n. 46/CD/2000, ha reso noto, dopo l'inizio dell'esercizio finanziario 2000, con un avviso indicativo da pubblicare sulla



Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, il volume globale degli appalti per ciascuna delle categorie di servizi che ARSIAL intende aggiudicare nel corso dell'anno;

ATTESO che tra i servizi indicati nella citata deliberazione l'Agenzia non ha inserito il servizio di pulizia dei locali di ARSIAL di cui alla deliberazione in oggetto;

CONSIDERATO che il bando di gara relativo al servizio che ARSIAL intende aggiudicare, rientrando nell'ambito di applicazione del D.Lgs n. 157/95, deve essere inviato, ai sensi dell'art. 8, comma 4, all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, tenuto conto che, la pubblicazione del predetto bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente maggiore diffusione nella regione nella quale si svolgerà la gara, non può aver luogo prima della data di spedizione del predetto bando all'Ufficio delle pubblicazioni della Comunità Europea, rammentando che ai sensi del comma 7 dell'art. 8 "la prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni aggiudicatrici";

RITENUTO pertanto che il riferimento normativo sancito nell'art. 4 del capitolato speciale d'appalto, tramite il quale ARSIAL intende aggiudicare l'appalto "sulla base dell'art. 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827", è errato in quanto viola l'ambito di applicazione previsto dall'art. 1 del D.Lgs n. 157/95;

ATTESO che nel dispositivo della deliberazione ARSIAL di cui all'oggetto, si evince che l'Agenzia intende indire una licitazione privata, senza peraltro indicare il modo tramite il quale si tiene l'asta (es. offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo massimo o minimo stabilito e indicato in una scheda segreta dell'Amministrazione), e senza indicare, sia nel capitolato speciale di appalto che nel bando di gara, il numero delle ditte che l'amministrazione aggiudicatrice intende invitare, scelte tra i candidati in possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica, economica e finanziaria sanciti dal D.Lgs n. 157/95, contravvenendo alle disposizioni normative previste dall'art. 22 del predetto decreto;

RITENUTO necessario che l'Agenzia adegui il provvedimento n. 447/CD/2000 nonché il capitolato speciale d'appalto e il relativo bando alle prescrizioni normative derivanti dal D.Lgs n. 157/95.

bu ~~SENTITA~~ la competente Commissione consiliare permanente, *non ha fatto fessure,*
alla data odierna, il parere è favorevole;
VISTO l'art. 17 della legge n. 127/1997;

bu all'unanimità

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo.

Di annullare per i vizi di legittimità indicati nelle premesse la deliberazione ARSIAL 28 settembre 2000, n. 447/CD, ai sensi del 4° e 6° comma dell'art. 14, della legge regionale n. 2/95.

La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

15 DIC. 2000

